

CITTÀ DI CASALE MONFERRATO



SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO Cod. 8 Servizio Sportello Unico delle Attività produttive

DETERMINAZIONE N. 1453 del 07/11/2016

Oggetto:

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO ORDINARIO EX ART. 7 DPR 160/2010 E DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14 BIS L. 241/1990 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE DELLE CARNI PRODOTTE IN AZIENDA E DI UN LOCALE DI VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI AZIENDALI PRESSO AZIENDA AGRICOLA SITA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO EX ART. 49 C. 15 L. R. 56/1977 E S.M.I. A TITOLARITÀ D.I. COPPO GIANNI.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO

Vista la domanda prot. n. 5209 del 25.08.2016 presentata dal Sig. GIANNI COPPO (C.F. CPPGNN51B19H878U) in qualità di Titolare della d.i. COPPO GIANNI (Partita IVA: 01773040066) con sede legale nel Comune di San Giorgio Monferrato, Cascina Bigliona n. 29, finalizzata a ottenere titolo unico ex art. 7 D.P.R. 160/2010 e s.m.i. per la realizzazione di un laboratorio per la lavorazione delle carni prodotte in azienda e di un locale di vendita dei prodotti agricoli aziendali presso l'azienda agricola e l'allevamento di suini siti nel Comune di San Giorgio Monferrato, Cascina Bigliona n. 29 (Foglio 2 mapp. 146 sub. 1 - 2), in area soggetta a vincolo ex art. 49 c. 15 L. R. 56/1977 e s.m.i., includente altresì istanza ai fini del rilascio di autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013 e smi per articolo 3 comma 1 lettera a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi; lett. b) utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; lett. e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o 6, L. 447/1995 (impatto acustico) relativa alla medesima azienda agricola (Foglio 2 mapp. 146);

Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 5279 / 5209 del 30.08.2016 dello SUAP Associato di Casale e del Monferrato;

Vista la documentazione integrativa spontanea depositata agli atti dalla d.i. COPPO GIANNI in data 31.08.2016, acquisita con prot. n. 5298 del 31.08.2016 e trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento con prot. n. 5305 del 31.08.2016;

Visto il parere igienico sanitario e veterinario congiunto favorevole con prescrizioni prot. n. 86779 del 20.09.2016 dell'ASLAL;



Visto il parere favorevole verbale n. 17 del 19.10.2016 della Commissione Locale per il Paesaggio di Casale Monferrato;

Vista la valutazione di conformità urbanistica e edilizia favorevole prot. n. 1481 del 20.10.2016 dell'Ufficio tecnico del Comune di San Giorgio Monferrato;

Visto il parere favorevole verbale n. 02 del 26.10.2016 della Commissione Edilizia del Comune di San Giorgio Monferrato;

Vista l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex DPR 59/2013 per articolo 3 comma 1 lettera a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; lett. b) utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; lett. e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o 6, L. 447/1995 (impatto acustico) Determinazione n. 1422 del 31.10.2016 dello SUAP Associato di Casale e del Monferrato, includente Determinazione DDAB1 - 1083 - 2016 prot. n. 20160072721 del 28.10.2016 emessa dalla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione;

Visto il Permesso di Costruire n. 5/2016 del 03.11.2016 del Comune di San Giorgio Monferrato;

Preso atto che il procedimento unico ordinario ex art. 7 DPR 160/2010 e s.m.i. e la Conferenza dei Servizi ex art. 14 bis L. 241/1990 e s.m.i. sono stati sospesi a far data dal 12.09.2016 e fino al 10.10.2016 al fine di consentire alla d.i. COPPO GIANNI di provvedere al deposito delle documentazioni integrative richieste dagli Enti coinvolti nel procedimento;

Preso atto che allo stato risultano acquisite agli atti tutte le determinazioni richieste agli Enti coinvolti così come da nota di avvio del procedimento Ns. prot. n. 5279 / 5209 del 30.08.2016 sopra richiamata;

Richiamato tutto quanto in premessa;

Visto l'art. 25 comma 1 D. Lgs 112/1998;

Visti il D.P.R. 160/2010 e s.m.i., la L. 241/1990 e s.m.i., la Sentenza n. 376 del 2002 della Corte Costituzionale (paragrafo 8) e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2012 n. 3/ASC/AMD/SRI;

DETERMINA

di rilasciare titolo unico ex art. 7 DPR 160/2010 e s.m.i. e ex art. 14 bis comma 5 L. 241/1990 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività richiesta sopraccitata al Sig. GIANNI COPPO (C.F. CPPGNN51B19H878U) in qualità di Titolare della d.i. COPPO GIANNI (Partita IVA: 01773040066) con sede legale nel Comune di San Giorgio Monferrato, Cascina Bigliona n. 29, consistente nella realizzazione di un laboratorio per la lavorazione delle carni prodotte in azienda e di un locale di vendita dei prodotti agricoli aziendali presso l'azienda agricola e l'allevamento di suini siti nel Comune di San Giorgio Monferrato, Cascina Bigliona n. 29 (Foglio 2 mapp. 146), in area soggetta a vincolo ex art. 49 c. 15 L. R. 56/1977 e s.m.i.;

CON LE PRESCRIZIONI

riportate nei succitati provvedimenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.

Le disposizioni di cui all'art. 10 comma 5 D.P.R. 160/2010 (avvio lavori) vanno assolte per via telematica utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul portale digitale dello SUAP

Associato di Casale del Monferrato nella sezione "Edilizia - gestione lavori, fine lavori ed agibilità" (rif. modello n. 0707);

A lavori ultimanti e prima di avviare le attività di lavorazione delle carni già macellate e di vendita dei prodotti agricoli aziendali nei nuovi locali la d.i. COPPO GIANNI (Partita IVA: 01773040066) dovrà assolvere le disposizioni di cui all'art. 10 D.P.R. 160/2010 (chiusura lavori, collaudo, agibilità) per via telematica, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul portale digitale dello SUAP Associato di Casale del Monferrato nella sezione "Edilizia - gestione lavori, fine lavori ed agibilità" (rif. modelli n. 0708 - 0889 - 0698 - 0816), complete altresì di tutte le dichiarazioni e le certificazioni di conformità ai sensi della normativa vigente relative agli impianti esistenti e utilizzati per l'attività medesima;

Ai fini dell'avvio dell'attività di lavorazione delle carni già macellate la d.i. COPPO GIANNI (Partita IVA: 01773040066) dovrà presentare, utilizzando il portale telematico del Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato, la SCIA di avvio attività artigiano alimentare su apposita modulistica (rif. modello n. 0652), unitamente al certificato di agibilità dei locali conseguito e alla relativa notifica sanitaria per l'apertura dell'attività medesima (rif. modello n. 0209 notifica relativa ad attività registrate ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) 852/2004).

Ai fini dell'avvio dell'attività di vendita dei prodotti agricoli aziendali la d.i. COPPO GIANNI (Partita IVA: 01773040066) dovrà presentare, utilizzando il portale telematico del Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato, la comunicazione relativa all'attività di vendita di prodotti agricoli su apposita modulistica (rif. modello n. 0288) unitamente al certificato di agibilità dei locali conseguito e alla relativa notifica sanitaria per l'apertura dell'attività medesima (rif. modello n. 0209 notifica relativa ad attività registrate ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) 852/2004).

Ai fini dello svolgimento dell'attività la d.i. COPPO GIANNI (Partita IVA: 01773040066) dovrà avere a disposizione e conservare nel luogo di realizzazione della stessa tutta la documentazione relativa al presente titolo unico ex art. 7 D.P.R. 160/2010 e s.m.i., al certificato di agibilità conseguito, alle comunicazioni e SCIA sopra richiamate, alle notifiche sanitarie e tutta la documentazione, adeguata alla normativa vigente, riguardante le dichiarazioni di conformità degli impianti esistenti e utilizzati per la medesima.

E' fatto obbligo in capo al soggetto titolare dal presente atto Sig. GIANNI COPPO (C.F. CPPGNN51B19H878U) che intenda effettuare modifiche dell'attività e/o delle strutture e/o degli impianti di presentare opportuna istanza/segnalazione utilizzando il portale telematico del Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato.

Per le procedure amministrative si rammenta che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica titolare fino a nuova segnalazione o istanza a cura della ditta medesima.

L'eventuale cessazione delle attività nel sito di Cascina Bigliona n. 29 (Foglio 2 mapp. 146) in Comune di San Giorgio Monferrato deve essere comunicata utilizzando unicamente l'apposita modulistica on line reperibile sul portale telematico del Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato (modello n. 0851).

Addì, 07/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sviluppo Economico-Informatico e Servizi al Cittadino
MARTINOTTI DANIELE / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Dr. Daniele Martinotti
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

La determinazione numero 1453 del 07/11/2016 è pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune dal 07/11/2016 al 22/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARTINOTTI DANIELE / INFOCERT SPA

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA ALESSANDRIA

COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO

E_MAIL protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it

Si precisa che il cartaceo non verrà integrato in seguito;

CASALE MONFERRATO

Alla Commissione locale paesaggio

Estremi di riferimento

Numero pratica: **5/2016**

Prot. di presentazione della richiesta: 1211/2016

Data di presentazione della richiesta: 31/08/2016

Titolare: COPPO GIANNI

Oggetto: Valutazione di conformità

Trasmissione parere pratica edilizia

Il sottoscritto ARCH. ORLANDI ELISA, tecnico comunale nonché responsabile del procedimento in relazione alla domanda di Permesso di costruire, di cui agli estremi di archiviazione sopra riportati, per l'esecuzione di **"Permesso di Costruire ex DPR 380/2001 e s.m.i. per la realizzazione di un laboratorio per la lavorazione delle carni - Pratica S.U.A.P. 761/2016"**, da realizzarsi in questo comune in CASCINA BIGLIONA n. 29, a Catasto Urbano foglio 2, numero 146 sub 1, 146 sub 2;

VISTO che la pratica edilizia è completa della documentazione prevista;

VISTO

il Piano Regolatore Generale e le successive varianti;

le leggi in materia urbanistica, edilizia e d'igiene;

gli elaborati, la relazione tecnica e tutta la documentazione allegata al progetto;

VISTO che l'intervento ricade in zona di interesse paesistico ambientale e monumentale.

Per quanto sopra, esprime la propria valutazione **"Favorevole"** sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e precisa che: *L'intervento consiste in lavori di recupero di una porzione di fabbricato destinata a deposito e relativo androne al fine di realizzare un laboratorio di trasformazione e locali per la vendita dei prodotti dell'azienda agricola. Oltre alla completa ristrutturazione degli interni si prevede la demolizione e ricostruzione dell'attuale copertura, che si presenta curva e con finitura in cemento amianto, prevedendo una nuova copertura in legno e finitura in coppi. Si prevede, inoltre, il rifacimento dell'intonaco e tinteggiatura, nonché l'uniformazione delle aperture e la sostituzione dei serramenti, della facciata verso cortile dello stabile principale. Le opere previste sono compatibili con la destinazione urbanistica (zona agricola E) dell'edificio e ottenuto il parere vincolante favorevole della Clp (si tratta infatti di edificio individuato dal PRG come di interesse storico architettonico) e quello della C.Ed. nulla osta, per quanto attiene l'endoprocedimento edilizio, al rilascio del P.Di C.*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. ORLANDI ELISA

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio

L'area **Edilizia Privata-Urbanistica-Territorio-Ambiente** è gestita in forma associata dall'Unione Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni con sede presso il Comune di Rosignano Monferrato

Sede: Municipio Rosignano Monferrato - via Roma 19

Telefono: 0142 489009

Fax: 0142 488959

Email: pianificazione@terredivigneti@pec.e-volution.it

Ricevimento: su appuntamento



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore: Dr.ssa Maria Antonietta Brezzi
Area Sovradistrettuale di Casale Monferrato-Valenza
Responsabile di Area: Dr. Massimo D'Angelo

**SPETT. SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE di Casale M.to**
C.Att. Ing. Gian Mario ROSSINO

CV 93 C2
Rif. S.U.A.P. n. 761/2016

OGGETTO: Proc. Ordinario ex art. 7 D.P.R. 160/10 e s.m.i.; realizzazione di nuova struttura adibita a laboratorio di produzione di carni suine fresche ed insaccate, annesso spaccio vendita aziendale con opere accessorie quali, scarico dei reflui.

COMMITTENTE: Sig. COPPO GIANNI, Cascina Bigliona n. 29 Foglio 2 mapp. 146 sub. 1-2 – S Giorgio Monf. (AL)

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, si esprime parere igienico sanitario e veterinario favorevole, alla realizzazione dei opere previste in progetto, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

- ✓ per tutta l'impiantistica, dovrà essere prodotta la certificazione di conformità ai sensi del D. M. 37/08;
- ✓ gli scarichi idrici dell'attività produttiva dovranno essere espressamente autorizzati e comunque non dovranno creare impaludamenti – ruscellamenti sui terreni in subirrigazione ;
- ✓ i punti acqua del complesso produttivo, dovranno essere dotati di rubinetteria a comando non manuale;
- ✓ l'impianto di aspirazione meccanica dello spogliatoio, privo di ventilazione diretta, dovrà essere in grado di ricambiare almeno 5 volumi d'aria/ora;
- ✓ i locali di lavorazione delle carni ed il servizio igienico dovranno avere pavimenti e pareti facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza di 2 m. ;
- ✓ il locale adibito all'eventuale produzione di salumi cotti, dovrà avere cappa aspirante collegata a canna di esalazione a sbocco sopra il tetto;
- ✓ eventuali scarichi a pavimento dovranno essere muniti di idoneo sifone ;
- ✓ l'esercizio dell'attività, dovrà rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale .

Rimanendo in attesa di ricevere i pareri tecnici relativi alle emissioni in atmosfera ed alla gestione dei reflui generati dall'attività in esame, si rimanda il presente parere igienico sanitario allo Sportello Unico delle attività produttive .

Si porgono Distinti Saluti .

Il Tecnico Istruttore
P.i. Alessandro Peano



Dott.
LUIGI BELLIZZI
VETERINARIO DIRIGENTE
AREA B
ASL AL - Casale Monf.to



Il Responsabile
Dott. Massimo D'Angelo

Sede di CASALE MONFERRATO-VALENZA
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Corso Valentino n. 249 – Casale Monferrato (AL)
tel.: 0142/434531 – fax 0142/76374
Posta Elettronica Certificata: aslal@pec.aslal.it
e-mail: igienepubblica@aslal.it
Sito Web: www.aslal.it



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

VERBALE	N. 17
della seduta del giorno	19 ottobre 2016

Il giorno 19 ottobre 2016 alle ore 14.40 nella sede municipale di Via Mameli n.10 presso il Settore Pianificazione Urbana e Territoriale posto al secondo piano, è riunita la Commissione Locale per il Paesaggio nominata con delibera C.C. n. 40 del 24/07/2014, composta da

	Nominativo	Presente	Assente
1)	Presidente Arch. BORLINI MASSIMO	X	
2)	Membro Arch. CHIMENTI BENEDETTO	X	
3)	Membro Arch. DIGREGORIO DANIELE	X	
4)	Membro Arch. FOSSATI GIULIA FRANCESCA	X	
5)	Membro Dott. PALMIERI LORENA	X	

Assiste alla seduta con funzioni di segretario verbalizzante l' Arch. GALESIO PAOLA, funzionario del Settore P.U.T., incaricata dal Dirigente. La seduta si svolge in forma non pubblica.

Verificata la regolarità della composizione della Commissione, il presidente dà inizio alla seduta.

Il Presidente dà atto che all'ordine del giorno della presente seduta, risultano complessivamente n. 14 pratiche delle quali n. 2 del Comune di Ozzano Monferrato, n. 4 del Comune di Rosignano Monferrato, n. 1 del Comune di Cella Monte, n. 2 del Comune di San Giorgio Monferrato, n. 1 del Comune di Cereseto, n. 2 del Comune di Coniolo e n. 2 del Comune di Casale Monferrato.

————— O M I S S I S —————

Si presentano le pratiche del **Comune di San Giorgio Monferrato**, illustrate dall'arch. Elisa Orlandi responsabile del procedimento paesaggistico:

Richiedente	COPPO GIANNI
Titolo	Proprietario
Immobile	CASCINA BIGLIONA, 29 (C.F. fg. 2 mapp. 146 sub. 1-2)
Destinazione d'uso PRGC	E
Descrizione intervento	Permesso di costruire per la realizzazione di un laboratorio per la lavorazione delle carni
Progetto redatto da	Geom. Paolo Musso
Parere	Vincolo ex art. 49 L.R. 56/77 e s.m.i.
Esito relazione tecnico istruttore	Parere favorevole
Eventuali osservazioni e discussione	Si esamina il progetto
Esito votazione – All'unanimità	Parere favorevole
Motivazione	L'intervento è compatibile con le tipologie e i materiali dell'intorno costruito

9

n. prot. e data	Prot. n. 1424 del 07/10/2016
Richiedente	BOBST ITALIA S.P.A.
Titolo	Proprietaria
Immobile	STRADA CASALE ASTI, 70 (C.F. fg. 8 mapp. 145 sub. 5)
Destinazione d'uso PRGC	D
Descrizione intervento	Variante al Procedimento Unico Ordinario di Sportello Unico n. 867/2015, riguardante opere edilizie in variante al precedente progetto presentato
Progetto redatto da	Geom. Marco Cibir
Parere	Autorizzazione Paesaggistica ex art. 142 c. 1 lett. c)
Esito relazione tecnico istruttore	Parere favorevole
Eventuali osservazioni e discussione	Si esamina il progetto
Esito votazione – All'unanimità	Parere favorevole
Motivazione	L'intervento in variante risulta in linea con quanto già espresso in precedenza


OMISSIS

Alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Arch. BORLINI MASSIMO







IL SEGRETARIO

Arch. GALESIO PAOLA



I COMPONENTI:

N.		Nominativo	Firma
1	Arch.	CHIMENTI BENEDETTO	
2	Arch.	DIGREGORIO DANIELE	
3	Arch.	FOSSATI GIULIA FRANCESCA	
4	Dott.	PALMIERI LORENA	

COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO (AL)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
VERBALE DI COMMISSIONE EDILIZIA N. 02 DEL 26-10-2016

Nella seduta n. 02 del 26-10-2016 alle ore 8:30, presso il Comune di San Giorgio Monferrato, si è riunita la Commissione Edilizia per l'esame dei progetti ed istanze presentate.

Sono presenti i Signori:

N.	Dati Anagrafici – Titolo di Studio	Qualifica	Presenti	Assenti
1	ORLANDI ELISA	Presidente	X	
2	MARTINOTTI ROBERTO	Membro	X	
3	FURLAN ROBERTO	Membro	X	
4	FERRANDO MARCO	Membro	X	
5	VACCARIO ALBERTO	Membro	X	
6	ROSSI CLAUDIO	Membro	X	
7	CONTE CARLO	Membro	X	

Assume la presidenza e svolge la funzione di relatore l'Arch. ORLANDI Elisa, dell'Ufficio Tecnico Comunale, assiste in qualità di Segretario l'ING. CONTE Carlo;

La commissione edilizia esamina le domande presentate e i relativi progetti allegati;

Vista la legge urbanistica, le leggi sanitarie ed il Regolamento Edilizio Comunale;

Constatata la legalità del numero dei presenti, si dichiara alle ore 8:30 aperta la seduta per l'esame delle seguenti pratiche:

- 1 **PRATICA EDILIZIA NR.** 16-0005
Data presentazione della domanda:
Prot. n. 2016/01211
- 2 **DATI DEL RICHIEDENTE**

Richiedente: SUAP CASALE MONFERRATO
Residente/Con Sede in: -
Qualifica:

Richiedente: COPPO GIANNI
Residente/Con Sede in: SAN GIORGIO MONFERRATO -
CASCINA BIGLIONA n. 29
Qualifica:
- 3 **DATI DEL PROGETTISTA**
Progettista: MUSSO PAOLO
Titolo:
Con studio in: CASALE MONFERRATO - PIAZZALE
DUCA D'AOSTA n. 1/A
- 4 **OGGETTO DELLA RICHIESTA**
Descrizione dell'opera: Permesso di Costruire ex DPR 380/2001 e
s.m.i. per la realizzazione di un labora-
torio per la lavorazione delle carni
Ubicazione: Pratica S.U.A.P. 761/2016
SAN GIORGIO MONFERRATO
CASCINA BIGLIONA n. 5
Destinazione:

Decisione della Commissione Edilizia:

La commissione, visto il progetto edilizio relativo la pratica sopracitata,
esprime il **Parere Favorevole**.

Prescrizioni: Nulla da evidenziare


Nella presente seduta sono state esaminate n° 1 pratiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ELISA ORLANDI

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
F.to Carlo CONTE

I MEMBRI	Firma
MARTINOTTI ROBERTO	F.to MARTINOTTI ROBERTO
FURLAN ROBERTO	F.to FURLAN ROBERTO
FERRANDO MARCO	F.to FERRANDO MARCO
VACCARIO ALBERTO	F.to VACCARIO ALBERTO
ROSSI CLAUDIO	F.to ROSSI CLAUDIO



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

**SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL
CITTADINO Cod. 8**
Servizio Sportello Unico delle Attività produttive

DETERMINAZIONE N. 1422 del 31/10/2016



Oggetto:

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX DPR 59/2013 PER
ARTICOLO 3 C. 1 LETT A); LETT. B); LETT. E) RELATIVA AD
AZIENDA AGRICOLA E AD ALLEVAMENTO DI SUINI SITI NEL
COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO A TITOLARITÀ D.I.
COPPO GIANNI.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che la d.i. COPPO GIANNI (C.F. CPPGNN51B19H878U e Partita IVA: 01773040066), avente sede legale in Comune di San Giorgio Monferrato, Cascina Bigliona n. 29, in data 25.08.2016 con prot. n. 5209 ha presentato istanza ex art. 7 DPR 160/2010 e smi ai fini del rilascio del Permesso di Costruire ex DPR 380/2001 e s.m.i. per la realizzazione di un laboratorio per la lavorazione delle carni prodotte in azienda e di un locale di vendita dei prodotti agricoli aziendali presso azienda agricola e allevamento di suini siti nel Comune di San Giorgio Monferrato, Cascina Bigliona n. 29 (Foglio 2 mapp. 146), in zona sottoposta a vincolo ex art. 49 c. 15 L. R. 56/1977 e s.m.i., includente istanza per rilascio di autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013 e smi per articolo 3 comma 1 lettera a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi; lett. b) utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; lett. e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o 6, L. 447/1995 (impatto acustico) relativa alla medesima azienda agricola;

Vista la documentazione allegata alla predetta l'istanza del 25.08.2016, inoltrata dal Sig. GIANNI COPPO (C.F. CPPGNN51B19H878U) in qualità di Titolare della d.i. COPPO GIANNI (Partita IVA: 01773040066), ai fini del rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex DPR 59/2013 e smi per articolo 3 comma 1 lettera a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi; lett. b) utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; lett. e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o 6, L. 447/1995 (impatto acustico) secondo le modalità e l'ubicazione indicate nell'istanza depositata (Foglio 2 mapp. 146);

Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 4020 / 5209 del 30.08.2016 dello SUAP Associato di Casale e del Monferrato;

Visto l'endoprocedimento ex DPR 59/2013 svolto dalla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente (rif. nota prot. n. 62215 del 19.09.2016 e nota prot. n. 65896 del 04.10.2016);

Vista la nota prot. n. 727223 del 28.10.2016 della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente, acquisita dallo scrivente servizio con prot. n. 6613 del 31.10.2016, di trasmissione provvedimento di adozione di A.U.A. per rilascio e notificazione;

Vista la Determinazione DDAB1 – 1083 – 2016 prot. n. 20160072721 del 28.10.2016 emessa dalla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione;

Visto il D.P.R. 59/2013 e smi;

DETERMINA

di rilasciare l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex DPR 59/2013 per articolo 3 comma 1 lettera a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi; lett. b) utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; lett. e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o 6, L. 447/1995 (impatto acustico) a favore della Ditta richiedente d.i. COPPO GIANNI (Partita IVA: 01773040066), avente sede legale in Comune di San Giorgio Monferrato, Cascina Bigliona n. 29, corrente in persona del Titolare Sig. GIANNI COPPO (C.F. CPPGNN51B19H878U), relativa alle attività svolte nell'azienda agricola sita nel Comune di San Giorgio Monferrato, Cascina Bigliona n. 29 (Foglio 2 mapp. 146);

CON LE PRESCRIZIONI

riportate nella Determinazione DDAB1 – 1083 – 2016 prot. n. 20160072721 del 28.10.2016 emessa dalla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

Si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di presentare adeguata documentazione, preventiva alla modifica stessa, utilizzando la modulistica corrente sul portale telematico dello SUAP Associato di Casale e del Monferrato.

Nel caso di modifica sostanziale è fatto obbligo alla ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013 utilizzando la modulistica corrente sul portale telematico dello SUAP Associato di Casale e del Monferrato.

Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino alla presentazione a cura della Ditta autorizzata di adeguata documentazione utilizzando il portale telematico dello SUAP Associato di Casale e del Monferrato.

TERMINI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

La presente autorizzazione ha durata fino al 30 Novembre 2031.

E' fatto obbligo alla ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere

inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

Addì, 31/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sviluppo Economico-Informatico e Servizi al Cittadino
MARTINOTTI DANIELE / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Dr. Daniele Martinotti
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



PROVINCIA DI ALESSANDRIA



DDAB1 1083 2016

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20160072721	
Data	28-10-2016	
Codice e Num. Det.	DDAB1 - 1083 - 2016	

OGGETTO:

AUA COPPO GIANNI, SEDE LEGALE ED OPERATIVA VIA BIGLIONA n.29, SAN GIORGIO MONFERRATO. TITOLARE GIANNI COPPO. ADOZIONE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

DIREZIONE AMBIENTE
Determinazione del Dirigente

Addì 28 ottobre 2016, presso la sede della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria, sita in via Galimberti Alessandria, il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria

VISTI

la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 186 del 04/12/2015 relativo all'attribuzione di incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano;

il Decreto del Presidente della Provincia 174/2015 del 30.11.2015 di approvazione della nuova macrostruttura dell'ente;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

l'Ordine di Servizio n. 16 – 2015 Prot. Gen. N. 93049 del 09/11/2015 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2015 – Assegnazione nominativa del personale in servizio alle strutture organizzative apicali".

l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione OSAP1- 014/2015 Prot. Gen. n. 103008 del 10.12.2015 ad oggetto "Direzione Ambiente e Pianificazione – Definizione Assetto Organizzativo a seguito dell'approvazione PEG 2015"

l'Ordine di Servizio OSAB1-4-2016 protocollo 21823 del 31.03.2016 del Dirigente della Direzione Ambiente avente a oggetto: "Assegnazione nuove competenze, nuovo assetto";

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 36 e 50;

RICHIAMATI

le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

il DPR 160/2010 (Semplificazione e riordino disciplina Sportello unico attività produttive) per gli articoli che interessano nel presente procedimento;

integralmente il DPR 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato DPR (Autorizzazione unica ambientale);

la circolare Ministero dell'Ambiente 49801 del 07.11.2013;

la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;

la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

il DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R "Regolamento regionale recante modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/R del 30 maggio 2016, Regolamento regionale recante "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)";

il Decreto Legislativo 152/2006 e smi (Norme in materia ambientale) con particolare riguardo agli articoli 124 e seguenti, capo II, Titolo IV, sezione II, parte terza (autorizzazione agli scarichi) e all'articolo 112 (utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento) del D.Lgs. 152/2016 e smi;

la L.R. 26.03.1990 n. 13 e smi (disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);

la Legge 447/1995 in materia di comunicazione o nulla osta in materia di valutazione di impatto acustico con particolare riguardo all'articolo 8 dello stesso;

la Legge Regionale 52/2000 con particolare riguardo all'articolo 10;

PREMESSO

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

che in data 25.08.2016 la Ditta Coppo Gianni depositava presso il Suap competente istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 finalizzata al rilascio di titoli abilitativi per scarichi di acque reflue (art. 124 e seguenti D.Lgs. 152/2006 e smi, articolo 3.1 lettera a) DPR 59/2013), per utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (art. 112 D.Lgs. 152/2006 e smi, articolo 3.1 lettera b) DPR 59/2013) e per comunicazione o nulla osta di valutazione di impatto acustico (Legge 447/1995 e smi - articolo 3.1 lettera e) DPR 59/2013);

che in data 30.08.2016 la precitata istanza perveniva ai sensi dell'articolo 4 DPR 59/2013 ai competenti Uffici di questa Direzione (nota protocollo Provincia Alessandria n. 57660 del 31.08.2016);

che con nota protocollo Provincia Alessandria n. 62215 del 19.09.2016 veniva avviato endoprocedimento e contestualmente, sentiti i competenti Enti ed i Servizi amministrativi di questa Direzione, si richiedevano ai sensi della vigente normativa integrazioni formali al Proponente, che trasmetteva la documentazione integrativa il 29.09.2016, acquisita con nota protocollo Provincia di Alessandria n. 65667 del 03.10.2016;

che esaminati i chiarimenti forniti dalla Ditta, il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria ha depositato proprio parere di competenza positivo in materia di scarichi di acque reflue di tipo assimilato al domestico ed in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, indicando specifiche prescrizioni da riportare nel provvedimento finale;

che Arpa Piemonte ha depositato proprio contributo tecnico favorevole in materia di scarichi di acque reflue al rilascio dell'autorizzazione richiesta, i cui contenuti prescrittivi sono stati fatti propri dal Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria ;

che il Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria esprimeva proprio parere tecnico favorevole per la componente impatto acustico, indicando specifiche prescrizioni da riportare nel provvedimento finale;

che l'istruttoria amministrativa e tecnica si concludeva con la trasmissione da parte degli uffici tecnici coinvolti dei propri pareri definitivi;

che la Ditta istante nella sede operativa di via Bigliona n.29, San Giorgio Monferrato ha dichiarato di svolgere attività di coltivazioni miste e di allevamento di suini, ed in particolare intende realizzare nuovi locali per la lavorazione di carni suine e la vendita dei prodotti dell'azienda agricola;

che l'istanza di Autorizzazione unica ambientale è finalizzata all'ottenimento di titolo per scarico di acque reflue, per utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e per impatto acustico;

VISTI

la documentazione tecnica depositata dalla richiedente in sede di istanza;

il parere di competenza positivo trasmesso dal Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria in materia di scarichi di acque reflue di tipo assimilato al domestico ed in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nonché gli allegati trasmessi al fine della predisposizione del provvedimento autorizzativo finale;

il contributo tecnico di Arpa Piemonte in materia di scarichi di acque reflue, i cui contenuti prescrittivi sono stati fatti propri dal Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria;

il parere di competenza positivo del Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria per la componente impatto acustico, nonché gli allegati trasmessi al fine della predisposizione del provvedimento autorizzativo finale;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Considerato che tutta la documentazione di cui sopra risulta agli atti;

Letti gli articoli 3 comma 1 lettere a), b), e) del DPR 59/2013 nonché gli articoli 124 e seguenti D.Lgs. 152/2006 e smi (scarichi di acque reflue), l'articolo 112 D.Lgs. 152/2006 e smi (utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento), e la Legge 447/1995 e smi (comunicazione o nulla osta di valutazione di impatto acustico);

Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

di adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 a favore della Ditta richiedente Coppo Gianni (partita iva 01773040066) con sede legale ed operativa in Bigliona n.29, San Giorgio Monferrato (NCT foglio 2 particella 146) corrente in persona del Titolare Gianni Coppo (codice fiscale CPPGNN51B19H878U), domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale, così come indicato dalla Ditta stessa [articolo 3 comma 1 lettere: a) – scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi; b) - utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ex art. 112 D.Lgs. 152/2006 e smi; e) - comunicazione o nulla osta di valutazione di impatto acustico ex Legge 447/1995 e smi] secondo le modalità ed ubicazione indicati in istanza.

E' fatto obbligo alla Ditta Coppo Gianni, di rispettare le seguenti prescrizioni:

A) PRESCRIZIONI TECNICHE PER LO SCARICO NEL SUOLO DI ACQUE REFLUE DI TIPO ASSIMILABILE AL DOMESTICO (lavorazione prodotti carni suine, lavaggio, confezionamento per vendita e preparazione) (articolo 3.1 lettera a) DPR 59/2013, ai sensi degli articoli 124 e seguenti, capo II, titolo IV, sezione II, parte terza del D.Lgs. 152/2006 e smi)

1) I reflui di tipo domestico (S2) sono di competenza comunale;

2) i reflui di tipo assimilabile al domestico (S1), dovranno costantemente rispettare, ai sensi della D.G.R. 13-9588 del 09/06/2003, i limiti di cui alla Tabella A della ex Legge n.319/1976, o quelli che verranno determinati da eventuali e successivi provvedimenti normativi nazionali e/o regionali in base alla rispettiva categoria di appartenenza;

3) entro sei mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo dovrà essere effettuata, in concomitanza di condizioni di esercizio prossime alla massima potenzialità giornaliera, un'analisi completa dello scarico, ai sensi della D.G.R. n. 13-9588 del 09/06/2003, con riferimento ai limiti di cui all'allegato 5 – tab. 4 del D.Lgs. 152/2006, da trasmettere alla Provincia e all'ARPA. Qualora le analisi non rispettino i limiti tabellari previsti dalla normativa vigente dovrà esserne data immediata comunicazione agli Enti competenti;

4) la Ditta dovrà provvedere a far eseguire, per finalità di autocontrollo, n° 1 (una) analisi completa dei reflui scaricati con cadenza annuale;

5) i sistemi di depurazione ed i manufatti di scarico dovranno essere realizzati in conformità a quanto definito dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977 - Allegato 5 - pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 48 del 21/02/1977;

- 6) ai fini di un adeguato funzionamento dell'impianto e per prevenire eventuali avarie che potrebbero determinare rischi di inquinamento ambientale, occorrerà adottare un piano di manutenzione che preveda:
- il controllo visivo del corretto funzionamento della rete e del terreno circostante lo scarico. Qualora si verificano avvallamenti o affioramenti di liquami dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
 - la verifica del regolare funzionamento del sifone, l'eventuale innalzamento del livello della falda e di conseguenza il livello di dispersione dei reflui;
- 7) dovrà essere istituito un pozzetto di ispezione dopo il degrassatore delle acque grigie e prima dell'immissione nell'impianto di subirrigazione;
- 8) i pozzetti di ispezione per il campionamento dei singoli reflui potranno essere conformi, ove possibile, alle norme UNICHIM, quaderno '92, e dovranno essere correttamente mantenuti e sempre accessibili da terzi;
- 9) occorrerà controllare periodicamente che non si verifichino eventuali impaludamenti e/o ristagni nelle aree interessate dallo scarico;
- 10) nell'eventualità di inconvenienti tecnici, lo scarico dovrà essere interrotto; pertanto dovrà essere prevista una opportuna procedura di emergenza da mettere in atto in caso di eventi particolari;
- 11) tutti i manufatti dovranno essere realizzati a regola d'arte;
- 12) il numero di abitanti equivalenti serviti, non potrà essere aumentato rispetto a quanto dichiarato;
- 13) gli impianti di depurazione dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento, con svuotamento periodico del materiale depositato;
- 14) lo smaltimento del materiale derivante dalla pulizia anzidetta, dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente ed affidato a ditte regolarmente autorizzate;
- 15) ai sensi della normativa vigente (dall'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e dal D.M. 01/04/1998 n° 145), le copie 1 e 4 del formulario di identificazione rifiuti, relativo allo smaltimento ed al trasporto dei liquami derivanti dalla pulizia dell'impianto, dovranno essere conservate presso l'interessato per un periodo di almeno cinque anni ed esibite al Comune, con cadenza annuale, salvo diversa indicazione del regolamento comunale;
- 16) le analisi dovranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati a ciò abilitati; gli originali dovranno essere conservati presso la Ditta per un periodo di 5 anni; in caso di analisi che non rispettino i limiti tabellari dovrà esserne data immediata comunicazione alla Provincia; resta ferma la possibilità di provvedere in qualsiasi momento ad eseguire controlli da parte dei Servizi preposti;
- 17) qualsiasi modificazione degli scarichi esistenti o la realizzazione di nuovi scarichi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Provincia;
- 18) sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi;
- 19) la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini dello scarico, limitatamente al solo aspetto ambientale, e non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti;
- 20) con cadenza quinquennale dovrà essere trasmessa alla Provincia ed all'ARPA comunicazione ove si dichiara che non sono intervenute modifiche qualitative o quantitative agli scarichi e modifiche all'insediamento, corredata di copia delle analisi di autocontrollo effettuate;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

21) la Ditta è vincolata al rispetto delle prescrizioni della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi con particolare riguardo alle prescrizioni di cui agli articoli dal 133 al 140 compresi della precitata norma, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015.

B) PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (articolo 3.1 lettera b) DPR 59/2013, ai sensi dell'articolo 112 D.Lgs. 152/2006 e smi)

- 1) È previsto l'allevamento di n. 37 capi suini;
- 2) il Proponente dovrà attenersi al D.P.G.R. 10/R/2007 e smi;

C) PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
 - Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
 - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
 - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
 - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;
- 2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;
- 3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

D) PRESCRIZIONI GENERALI.

- 1) Il presente provvedimento attiene esclusivamente l'autorizzazione alla Ditta relativamente a:
 - Scarico di acque reflue ai sensi degli articoli 124 e seguenti, capo II, titolo IV, sezione II, parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi (articolo 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013)
 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 152/2006 e smi (articolo 3.1 lettera b) del DPR 59/2013)
 - Comunicazione o nulla osta in materia di ~~im~~patto acustico ex Legge 447/1995 (articolo 3 comma 1 lettera e) del DPR 59/2013).

Tutte le altre tipologie di autorizzazione indicate all'articolo 3 DPR 59/2013 non sono state richieste, e pertanto non formano oggetto della presente autorizzazione. Qualora sopravvenisse l'obbligo da parte della Ditta di dotarsi di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte. La presente, inoltre, non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti anche in materie che esulano dalla normativa di autorizzazione unica ambientale;

2) qualora la Ditta decidesse di fruire di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte;

3) il presente provvedimento inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti;

4) sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi;

5) si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di darne comunicazione immediata preventiva alla modifica stessa. Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino a nuova comunicazione a cura della ditta autorizzata. Qualora invece la modifica che si intenda effettuare sia sostanziale è fatto obbligo alla Ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013;

6) si richiama integralmente l'articolo 5 del DPR 59/2013 con particolare riguardo al comma 5 (Facoltà di imposizione da parte dell'autorità competente di rinnovo o revisione del presente provvedimento in determinate casistiche);

La presente autorizzazione ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio (articolo 3.6 DPR 59/2013) e pertanto fino al 30 novembre 2031. E' fatto obbligo alla Ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative nella materia attinente la presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo ed ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della Ditta, derivante da normativa diversa da quella nel presente provvedimento (con particolare riferimento alla normativa antincendio), nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e smi nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/20213 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

F.TO Il Dirigente della Direzione Ambiente
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)

REGIONE PIEMONTE



COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
DIRITTI DI SEGRETERIA ESATTI

Pratica Edilizia n. 5
Anno 2016

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

N° 5

DATA 03/11/2016

PERMESSO DI COSTRUIRE

(ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.)


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda di permesso di costruire presentata in data 31/08/2016 con prot. n° 1211/2016, tramite lo SUAP di Casale Monferrato da:

COPPO GIANNI, nato a **SAN GIORGIO MONFERRATO** il **19/02/1951**, residente in **CASCINA BIGLIONA n. 29 SAN GIORGIO MONFERRATO**, Codice fiscale **CPPGNN51B19H878U**;
per l'esecuzione di "Permesso di Costruire ex DPR 380/2001 e s.m.i. per la realizzazione di un labora-torio per la lavorazione delle carni - Pratica S.U.A.P. 761/2016";
da realizzare in questo comune in **CASCINA BIGLIONA n. 29**, a Catasto Urbano foglio 2, numero 146 sub 1, 146 sub 2;

Progettista: **MUSSO PAOLO** con sede in **PIAZZALE DUCA D'AOSTA n. 1/A CASALE MONFERRATO**, Partita IVA **01495440065**;

- Visti gli elaborati grafici e la documentazione allegati alla domanda
- Visto il parere del Responsabile del Procedimento
- Visto il parere della Commissione Comunale per l'Edilizia espresso nella seduta del 26/10/2016, con verbale n. 2016/02;
- Visto il parere Favorevole espresso da Responsabile procedimento paesaggistico;
- Visto il parere Favorevole espresso da Commissione paesaggistica comunale nella seduta del 19/10/2016, con verbale n. 2016/17;
- Visto il parere igienico sanitario e veterinario congiunto favorevole con prescrizioni prot. n. 86779 del 20.09.2016 dell'ASLAL;
- Vista l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex DPR 59/2013 per articolo 3 comma 1 lettera a) scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi; lett. b) utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; lett. e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o 6, L. 447/1995 (impatto acustico) Determinazione n. 1422 del 31.10.2016 dello SUAP Associato di Casale e del Monferrato, includente Determinazione DDAB1 - 1083 - 2016 prot. n. 20160072721 del 28.10.2016 emessa dalla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione.
- Visto il D.P.R. 6.6.2001, n° 380 e successive modifiche ed integrazioni - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
- Viste le leggi regionali urbanistiche-edilizie
- Visti i vigenti Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Locale
- Visto che le opere in oggetto risultano conformi al P.R.G.I. vigente e successive varianti parziali
- Viste le deliberazioni consiliari con le quali sono state stabilite l'incidenza e la modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione ed è stata determinata in percentuale la quota di contributo al costo di costruzione



- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale si adegua il costo di costruzione art. 16 comma 9 del D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i. per l'anno in corso
- Visto l'atto di impegno al mantenimento dell'immobile a servizio dell'attività agricola, redatto ai sensi dell'art. 25 comma 7 lett. a) della L.R. 57/66 e s.m.i. dal Notaio Roberto Milano di Casale Monferrato in data 06.10.16 rep. 99287 racc. 12006, registrato a Casale Monferrato il 06.10.2016 atti n. 2432 serie 1T

**FATTI SALVI ED IMPREGIUDICABILI I DIRITTI DI TERZI ED I POTERI ATTRIBUITI AGLI ALTRI ORGANI
ADOPTA IL PERMESSO DI COSTRUIRE INTESTANDOLO**

a:

COPPO GIANNI, nato a SAN GIORGIO MONFERRATO il 19/02/1951, residente in CASCINA BIGLIONA n. 29 SAN GIORGIO MONFERRATO, Codice fiscale CPPGNN51B19H878U, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, consistenti in **realizzazione di un labora-torio per la lavorazione delle carni**, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni ed in conformità al progetto approvato che si allega quale parte integrante del presente atto, con il vincolo del rispetto delle prescrizioni ed avvertenze generali, nonché dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di seguito riportate.

ART. 1 - Trasferibilità del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del concessionario, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza o di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia. Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali di convenzioni particolari.

ART. 2 - Partecipazione agli oneri dell'intervento

Il presente Permesso di Costruire è rilasciato a titolo gratuito in quanto la tipologia d'intervento non comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché al costo di costruzione secondo le modalità indicate all'art. 16 del 'Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia' - DPR 380/01 e s.m.i.

ART. 3 - Prescrizioni ed avvertenze generali

Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- 1) Denuncia presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Rosignano Monferrato delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 05/11/1971 n° 1086 e art. 65 D.P.R. 380/2001
- 2) Deposito di eventuali varianti, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt.122 e 125 del DPR n. 380/2001 (Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, L.R. 13/2007, D.Lgs. 311/2006, D. lgs. 192/2005 e L.n. 10/1991) e s.m.i., del progetto e della relazione tecnica, ottenendo l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali
- 3) Qualora l'Impresa esecutrice o il direttore dei lavori, dovessero essere sostituiti, il titolare del permesso di costruire dovrà provvedere a dare immediata comunicazione indicando i nuovi nominativi, in tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, nei limiti della sua competenza
- 4) Sul cantiere, si dovrà esporre per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all'esterno, una tabella di dimensioni non inferiore a 0.70 x 1.00 mt chiaramente leggibile nella quale siano indicati gli estremi del permesso di costruire, il titolare, l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori, l'assistente di cantiere. In caso di controllo da parte del personale di vigilanza si precisa che lo stesso ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza. Allo stesso dovrà essere esibito il permesso di costruire e le eventuali denunce di inizio attività o permessi di costruire di variante
- 5) Le manomissioni del suolo pubblico, onde evitare qualsiasi eventualità di danni ai sottoservizi dovranno essere sempre e preventivamente autorizzate, dall'ufficio competente
- 6) In caso di occupazione di suolo pubblico di vie e di spazi pubblici deve essere richiesta la relativa autorizzazione all'ufficio competente. Le aree così occupate dovranno essere nello stesso stato in cui sono state consegnate
- 7) Il cantiere deve essere opportunamente recintato, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, dipinto per tutta l'altezza e munito di rifrangenti. Ogni spigolo, angolo sporgente, dovrà essere munito di apposita lampada a vetri rossi e che dovrà restare accesa dal tramonto al sorgere del sole
- 8) E' fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito mediante apposita richiesta alla competente autorità al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

- 9) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare a terzi.
- 10) Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi dell'art. 29 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 11) Eventuali pubblici servizi interessati dalla costruzione dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario.
- 12) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la preventiva autorizzazione di agibilità. La relativa istanza dovrà essere presentata all'Ufficio tecnico comunale entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori dell'intervento, allegando ad essa tutta la documentazione prevista per legge e dall'art. 25 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.**
- 13) Il permesso di costruire non vincola il comune in ordine ai lavori che il medesimo intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti
- 14) Per quanto non esplicitamente riportato nel presente permesso di costruire è fatto obbligo, infine, di rispettare il vigente T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. e le prescrizioni in materia di: sicurezza antincendi, norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo di edifici in muratura, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, norme per la sicurezza degli impianti, nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale
- 15) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre al ottemperare alle disposizioni cui al D.Lgl. n° 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza nei cantieri
- 16) Sono fatti salvi ed impreviati tutti i diritti dei terzi

ART. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 15 DPR 380/01 e art. 49 della L.R. n°56 del 05/12/1977, i lavori dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data di rilascio del permesso di costruire e dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di inizio lavori.

L'inosservanza dei precedenti termini comporta la decadenza del Permesso di Costruire.

Il titolare del provvedimento è tenuto a comunicare, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio lavori, unitamente alla nomina del Direttore dei Lavori e dell'Impresa secondo i disposti della legge "Biagi" nonché l'ultimazione dei medesimi.

Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.

La comunicazione di inizio lavori dovrà essere corredata dalla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Istituti interessati.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato, è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle autorizzabili mediante diversa procedura autorizzativa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso fosse in contrasto, comporta la decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

ART. 5 - Prescrizioni particolari

Il concessionario dovrà inoltre attenersi:

- Alle prescrizioni contenute nei sopraccitati pareri, parte integrante del presente atto;
- Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentato il Piano di Lavoro, depositato all'ASL, di rimozione e smaltimento amianto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ARCH. ORLANDI ELISA

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio

RILASCIO

Il presente atto prenderà efficacia contestualmente alla conclusione del procedimento unico ordinario ex art. 7 DPR 160/2010 e s.m.i. e della Conferenza dei Servizi semplificata ex art. 14 bis L. 241/1990 e s.m.i. con contestuale rilascio alla ditta richiedente del medesimo titolo includente tutti gli atti sopra elencati. La data del rilascio sarà, quindi quella del predetto atto unico.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69)

Si rimanda la pubblicazione alla pubblicazione del sopraccitato atto unico

Il Responsabile del Procedimento

ARCH. ORLANDI ELISA

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio